

(N. 2420)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore PASSONI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 20 SETTEMBRE 1967

Riconoscimento e disciplina professionale del personale infermieristico ospedaliero e conseguimento di diploma per l'esercizio della professione di infermiere

ONOREVOLI SENATORI. — L'attuale legge sulla professione degli infermieri non attribuisce a coloro che prestano la loro attività presso ospedali od enti pubblici alcun trattamento speciale che consideri l'evidente loro conoscenza pratica conseguita nella lunga e diuturna permanenza nell'assistenza agli ammalati, la quale costituisce un titolo superiore a coloro che si presentano agli esami col solo titolo di studio, ma senza una preparazione pratica.

È quindi opportuno considerare, e riconoscere la speciale situazione degli infermieri ospedalieri in relazione all'anzianità anche per la durata dei corsi previsti ed

agli esami che dovranno sostenere per ottenere l'abilitazione.

È una situazione particolarissima che deve risolversi non sotto l'aspetto di un particolare favore, bensì di un giusto riconoscimento delle nozioni pratiche acquisite, che integrano e superano le nozioni teoriche dei corsi preparatori.

In tale modo si offre anche un incentivo per una maggiore preparazione professionale agli infermieri ospedalieri.

A tale fine il proponente si onora sottoporre all'esame degli onorevoli colleghi il seguente disegno di legge, destinato a dare fiducia ad una categoria degna di ogni attenzione.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

Il personale infermieristico che alla data della presente legge, prescindendo dal titolo scolastico conseguito e dall'età, abbia esercitato abitualmente e direttamente l'arte ausiliaria di infermiere generico munito del relativo diploma di abilitazione, per almeno cinque anni consecutivi presso amministrazioni ospedaliere od enti pubblici, sarà ammesso a sostenere una prova di esame orale, teorica e pratica dopo aver frequentato un corso di scuola della durata di un anno per il conseguimento del diploma di infermiere professionale.

Art. 2.

A coloro che alla data della pubblicazione della presente legge, indipendentemente dal titolo di studio conseguito sono in possesso del diploma di infermiere generico ed hanno almeno dieci anni di anzianità di servizio presso amministrazioni ospedaliere od enti pubblici, dopo un particolare corso di scuola di mesi quattro, seguito da un esame pratico, sarà riconosciuta ad ogni effetto la qualifica di infermiere professionale.

Art. 3.

Gli infermieri ospedalieri sono tenuti ad effettuare, singolarmente od in comune, i corsi di scuola di cui agli articoli 1 e 2 presso le amministrazioni ospedaliere di 1^a categoria sedenti in capoluoghi di provincia, per due volte nel periodo di due anni consecutivi dalla data della pubblicazione della presente legge. A tale uopo, gli interessati devono inoltrare domanda alle amministrazioni ospedaliere autorizzate al detto corso, entro un anno dalla pubblicazione della presente legge. L'autorizzazione per partecipare ai corsi deve essere concessa agli interessati in possesso dei requisiti stabiliti dalla presente legge. L'onere della spesa dei corsi è a totale carico delle amministrazioni ospedaliere.